

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI MASSA CARRARA  
SEZIONE 1

Riunita con l'intervento dei Signori:

Trovato Gioacchino: Presidente e Relatore;  
Bertilorenzi Vittorio: Giudice;  
Fugacci Pierluigi: Giudice.

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 365/13 depositato il 10 dicembre 2013.

Avverso Silenzio rifiuto trib. locali 2012 IMU.

Avverso Silenzio rifiuto Trib. Locali 2013 IMU.

Contro: comune di Aulla difeso da xxxxx.

Proposto dal ricorrente: yyyyyy

La ctp di Massa Carrara, decidendo sulla eccezione di incostituzionalita' della legge istitutiva dell'IMU proposta da yyyyy;

Premesso che, con ricorso depositato il 10 dicembre 2013, yyy ha impugnato il silenzio - rifiuto del Comune di Aulla in ordine alle sue istanze di restituzione dell'IMU versata negli anni 2012 e 2013, eccependo che la legge istitutiva della predetta imposta sia incostituzionale,

Osserva

La questione di legittimita' costituzionale e' rilevante (trattandosi di decidere sul silenzio-rifiuto del Comune di Aulla in ordine alle istanze di rimborso dell'IMU pagata), e non appare manifestamente infondata.

L'imposta di cui si tratta appare, invero, in contrasto con il principio di capacita' contributiva (art. 53 Cost.), essendo dovuta indipendentemente dalla percezione di un reddito da parte del proprietario del bene.

Il soggetto passivo e', cioe', tenuto al pagamento dell'imposta anche se privo di reddito, o se percettore di un reddito non sufficiente alla copertura dell'imposta: evenienze non improbabili, specie in tempi di recessione economica e di contrazione delle offerte di lavoro.

L'incapacita' contributiva potrebbe, quindi, costringere il soggetto passivo dell'imposta ad accettare soluzioni estreme (la svendita del bene; la ricerca di mutanti privati pronti ad accaparrarsi il bene), ovvero a spogliarsi del bene rilasciandolo nelle mani comunali.

Sotto quest'ultimo profilo, l'IMU appare, in contrasto anche con il diritto alla proprieta' privata (art. 42 Cost.), costituendo un insuperabile ostacolo al mantenimento di beni acquistabili per successione da parte di soggetti privi di reddito, che potrebbero destinare il bene ad abitazione personale.

L'incostituzionalita' dell'imposta in esame si rivela chiaramente se paragonata alla soppressa Invim, che colpiva l'incremento di valore degli immobili: in quel caso,



infatti, sussisteva un reddito imponibile (costituito dal maggiore valore conseguito dal bene nel periodo compreso tra il suo acquisto e la sua cessione).

Nel caso dell'IMU, invece, la «tassazione colpisce un reddito virtuale, indipendentemente dalla capacita' stessa del bene di produrre reddito (o della possibilita' concreta di metterlo a reddito).

P.Q.M.

La ctp di Massa Carrara, vista la legge n. 87/53, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della legge istitutiva dell'Imu, per contrasto con gli artt. 53 e 42 della Costituzione.

Dispone sospendersi il presente procedimento e trasmettersi gli atti alla Corte Costituzionale.

Dispone notificarsi la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispone comunicarsi la presente ordinanza ai presidenti delle due Camere.

Massa, 19 marzo 2015

